



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Rep. N. 216/2021

Reg. Concessioni N. 51/21

Atto di concessione demaniale marittima per licenza

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore della **società Italiana Petroli s.p.a.** per occupare un'area demaniale marittima della **superficie complessiva di mq 227,00 situata nel Comune di Trapani e precisamente nella Via Avv. G. Palmeri, angolo Via Spalti, allo scopo di mantenere un impianto di distribuzione carburante ed un chiosco metallico prefabbricato della superficie di mq 4,16.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di luglio (21.07.2021) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, sono presenti:

- Dott. Pasqualino Monti, nato ad [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], C.F.:

[REDACTED] il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* dell' "AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE" giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 282 del 13.07.2021,

con sede in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, dove e' domiciliato per la carica, P. I.V.A. n. 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it di seguito chiamata, per brevit , anche "Appaltante", "Autorita'" o "Autorita" di Sistema Portuale", "Ente" o "AdSP";

da una parte e dall'altra

- Il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] [REDACTED] il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualita' di procuratore speciale della societa' "Italiana Petroli s.p.a." con sede a Roma nella Via Salaria n. 1322, P. I.V.A. n. 00051570893, pec: italianapetroli@pec.gruppoapi.com giusta procura del 19.02.2021, notaio Luca Troili in Roma, registrata il 01.03.2021 al n. 6305/1T depositata agli atti dell'AdSP, di seguito per brevit , chiamata anche Concessionario

- dall'altra -

PREMESSO

VISTO il verbale del 28 febbraio 2019 con il quale la Capitaneria di Porto di Trapani ha consegnato, per competenza, all'AdSP per l'adozione dei successivi atti di gestione, il fascicolo completo intestato alla societa' "Anonima Petroli s.p.a." riguardante la licenza di concessione demaniale marittima n. 03/2011, oggetto del presente rinnovo e del contestuale subingresso in favore della societa' Italiana Petroli s.p.a. per la motivazione di cui infra;

VISTA l'istanza di rinnovo in data 19.04.2017 della predetta concessione demaniale avanzata dalla societa' Anonima Petroli s.p.a.;

VISTA la corrispondenza di cui alle note prot. n. 8457 del 22.06.2020 e prot. n. 17756 del 26.06.2020 intercorsa tra l'Autorita' di Sistema Portuale e la Capitaneria di Porto di Trapani in merito a delle criticita' riscontrate nei fascicoli demaniali indicati nella stessa corrispondenza, superabili mediante l'emanazione di un apposito atto amministrativo e/o concessorio da effettuare per ciascuna amministrazione in base al periodo di competenza ovvero la Capitaneria di Porto fino al 31.12.2017 e l'AdSP a far data dal 01.01.2018, data di assunzione della gestione del porto di Trapani;

VISTO l'atto ricognitivo prot. n.20589 del 15/07/2020 con cui la Capitaneria di Porto di Trapani ha accertato, previa ricognizione dei fascicoli demaniali ivi elencati, tra cui quello intestato alla societa' Anonima Petroli s.p.a., che ricorrono tutte le condizioni in fatto e in diritto per ritenere sussistente il rapporto di concessione fino al 31.12.2017 tra la stessa Capitaneria di Porto ed i soggetti elencati nel citato atto ricognitivo;

RITENUTO, pertanto, di dover rilasciare in favore della societa' Anonima Petroli s.p.a., oggi incorporata nella societa' Italiana Petroli s.p.a., la prescritta licenza di concessione con decorrenza dal 01/01/2018, anche ai fini della regolarizzazione amministrativa, contabile e fiscale del rapporto concessorio con la predetta societa' riguardante l'uso dei beni demaniali marittimi di cui infra;

VISTO l'atto notarile di fusione stipulato in data 1 marzo 2019 tra la societa' Anonima Petroli Italiana s.p.a. e la societa' Italiana Petroli s.p.a. con la quale la societa' Anonima Petroli Italiana s.p.a. e' stata incorporata per fusione in seno

alla società Italiana Petroli s.p.a. la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 bis C.C., ha assunto i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti giuridici pendenti e, conseguentemente, è subentrata di diritto nel procedimento di rinnovo della licenza di concessione demaniale marittima n.3/2011 rilasciata in data 1/3/2011 dalla Capitaneria di Porto di Trapani in favore della società incorporata Anonima Petroli s.p.a.;

VISTO il nulla osta rilasciato, in merito al subingresso in argomento, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Trapani - con nota prot. n.20709/RU in data 18/12/2020;

ACCERTATO che in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda nell'Albo Pretorio del Comune e della Capitaneria di Porto di Trapani e nel sito web dell'AdSP non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 01, comma 2 della L. 494 del 1993;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

VISTI gli articoli 46 del Codice della Navigazione e 30 del relativo Regolamento per l'esecuzione;

VISTA la nota prot. n. 411096 del 25/11/2020 con la quale l'AdSP ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico

della società Italiana Petroli s.p.a., ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni stipulato in data 13 ottobre 2008 tra l'ex Autorità Portuale di Palermo e la Prefettura di Palermo;

VISTO il deposito cauzionale di euro 5.000,00 (cinquemila,00) a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione costituito dalla società Italiana Petroli s.p.a., a mezzo di polizza fidejussoria n.0973407890 emessa in data 01.12.2020 dalla società HDI Assicurazioni s.p.a.,

VISTA la precedente licenza n. 03/2011 rilasciata in data 01/03/2011 dalla Capitaneria di Porto di Trapani a favore della società Anonima Petroli s.p.a.;

VISTO l'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 che prevede la proroga di 12 mesi per le concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020 e fatti comunque salvi i generali poteri di autotutela di questo Ente;

VISTA la nota dell'Ufficio competente dell'AdSP con la quale ha comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si è concluso positivamente;

VISTA la legge 13 ottobre 2020, n.126, di conversione del decreto legge del 14 agosto 2020, n.104, e la Circolare n.6 in data 11 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stabiliscono, a far data dal 1 gennaio 2021, che l'importo annuo del canone demaniale dovuto quale corrispettivo

dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalita' non puo' essere inferiore a euro 2.500,00.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del relativo Regolamento per l'esecuzione, **l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparenza rappresentata autorizza il subingresso, ai sensi dell'art. 46 del cod. nav., della societa' "Italiana Petroli s.p.a." (concessionario subentrante), come in comparenza rappresentata nella licenza di concessione demaniale marittima n. 3/11.** Il Concessionario subentrante dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il contenuto della licenza n. 3/11.

Con la licenza in oggetto **l'AdSP concede alla societa' Italiana Petroli s.p.a. che accetta di occupare un'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq 227,00 situata nel Comune di Trapani e precisamente nella Via Avv. G. Palmeri, angolo Via Spalti, allo scopo di mantenere un impianto di distribuzione carburante ed un chiosco metallico prefabbricato della superficie di mq 4,16, meglio descritta nella planimetria sottoscritta in data odierna per accettazione senza alcuna riserva dal Concessionario, depositata agli atti dell'AdSP e consegnata in copia al Concessionario.**

La societa' Italiana Petroli s.p.a. e' obbligata all'esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni sia speciali che generali stabilite nella precitata licenza,

sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento per l'esecuzione nonché dalle altre leggi applicabili in materia.

Con la presente licenza si rinnova, altresì, la licenza di cui in premessa.

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, **avra' durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01 gennaio 2018 con scadenza il 31 dicembre 2020, con contestuale proroga di 12 mesi fino al 31 dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77/2020 sopracitata**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all' AdSP, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all' AdSP a titolo di canone l'importo complessivo di euro **6.025,15 (seimilaventicinque,15)**, di cui euro 734,91 (settecentotrentaquattro,91) a titolo di canone per l'anno 2018, euro 1.400,24 (millequattrocento,24) a titolo di canone per l'anno 2019, euro

1.390,00 (milletrecentonovanta,00) a titolo di canone per l'anno 2020 ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00) a titolo di canone per l'anno 2021.

Si da' atto che il concessionario ha pagato i canoni demaniali relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, come da ricevute del tesoriere dell'AdSP n.1274 del 25/03/2019, n.4558 del 30/10/2020, n.4559 del 30/10/2020 e n.1931 del 06/05/2021.

Art. 4) Revoca e Decadenza

L'AdSP avra' pero' sempre la facolta' di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti l'AdSP avra' facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui e' subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Trapani.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per se e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto

Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente;

Art. 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, ne variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, ne in tutto ne in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, ne destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, ne infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, ne recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra' lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sara' direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprieta' nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli

obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;

- il concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente all'AdSP ogni variazione in merito alla composizione dell'organo di amministrazione e della compagine societaria ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;
- il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'AdSP e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'AdSP e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite. L'AdSP ha comunque facoltà di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa AdSP vi provvederà d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione e fatta salva comunque la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;
- e' fatto obbligo al concessionario di osservare scrupolosamente le norme dettate dal Decreto Legislativo n. 95 del 27.1.1992 circa la "attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati";

- e' fatto obbligo al concessionario di attenersi a quanto disposto dall'art. 49 Reg. Cod. Nav. per quanto concerne le ispezioni periodiche all'impianto da parte della competente Commissione di cui all'art. 48 Cod. Nav.;
- devono essere scrupolosamente osservate le norme previste dal D.M. 31.7.43, pubblicato sulla G.U. n. 228 del 28.9.1943, sui depositi degli oli minerali ed inoltre: a) i serbatoi devono distare almeno 2 metri da scantinati e fogne, un metro da cavi e tubazioni, un metro dalla superficie stradale; b) devono essere drenati con sabbia ed avere il dispositivo di sicurezza di primo grado per i liquidi idrocarburi di prima categoria e la benzina ed il tubo di sfiato per il gasolio;
- la presente concessione e' subordinata a tutte le prescrizioni inerenti i depositi costieri ed infiammabili;
- il concessionario dovra' provvedere a propria cura e spese all'eventuale realizzazione dell'impianto elettrico e di autoclave in conformita' alle specifiche normative vigenti e/o che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente concessione;
- il concessionario dovra' provvedere a munirsi, se ed in quanto prescritto, del nulla osta di prevenzione incendi, provvedendo, altresì, ad effettuare a propria cura e spese gli adeguamenti eventualmente richiesti;
- il concessionario dovra' adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare pregiudizio al normale transito veicolare ed alle concessioni limitrofe;
- il concessionario e' obbligato a pagare sui beni demaniali marittimi in concessione tutte le imposte e le tasse locali;

- il concessionario e' obbligato inoltre a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalita' che saranno comunicate dall'AdSP;
- tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, etc.) dovranno essere mantenuti in piena conformita' alla specifica normativa vigente in materia e dovranno essere prodotte all'AdSP le relative "Dichiarazioni di conformita'";
- il concessionario dovra' provvedere ad adeguare gli impianti alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione;
- durante l'uso dei beni demaniali marittimi oggetto della presente licenza il concessionario non dovra' arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali e delle concessioni limitrofe;
- per eventuali esigenze connesse all'attuazione sia del vigente sia del nuovo Piano Regolatore del Porto di Trapani in corso di adozione e/o approvazione, i beni demaniali concessi dovranno essere lasciati liberi da ogni cosa materiale a semplice richiesta dell'AdSP, senza nulla a pretendere nei confronti della stessa;
- il concessionario si obbliga, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi, autoveicoli e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nei beni assentiti in concessione;
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti (T.U. per la sicurezza sul lavoro - D. L.gs.vo n.81 del 2008 e s.m.i.);

- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza dell'AdSP, in relazione alle attivita' esercitate sui beni demaniali concessi;

- il concessionario si obbliga a consegnare all'AdSP, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it;

- il concessionario e' obbligato a rifornire i mezzi navali delle forze di polizia specie con riguardo alle sopravvenute necessita' di approvvigionamento connesse alle operazioni di soccorso e/o di emergenza e/o a carattere d'urgenza per l'espletamento dei servizi istituzionali;

-il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da Atti dell'Autorita', riferite al periodo di validita' della presente licenza.

La presente licenza di concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri Enti/ Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'AdSP, viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi ed il concessionario e' obbligato a munirsi di quanti

altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/ Amministrazioni.

Art. 6) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto concessorio si e' perfezionato con la sottoscrizione della presente.

La presente licenza di concessione demaniale marittima viene rilasciata anche ai fini della regolarizzazione amministrativa, contabile e fiscale del rapporto concessorio in quanto si riferisce, in parte, ad un periodo pregresso rispetto alla validita' della stessa licenza.

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 17 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 21 luglio 2021

Per l'AdSP

Il Presidente

Dott. Pasqualino Monti n. q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Italiana Petroli S.p.A.

(sig.  n.q.)

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).